



**COMUNE DI ELMAS  
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO**

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI  
DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 17.05.2019  
Aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 04.02.2020

## INDICE

Premessa .....	pag.	3
Art. 1 – Oggetto e finalità .....	pag.	5
Art. 2 – Soggetti interessati .....	pag.	5
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....	pag.	5
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	pag.	6
Art. 5 – Centrali di committenza .....	pag.	6
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego .....	pag.	7
Art. 7 – Approvazione e proprietà degli elaborati .....	pag.	7
Art. 8 – Costituzione del fondo .....	pag.	7
Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo .....	pag.	9
Art. 10 – Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo .....	pag.	9
Art. 11 – Erogazione delle somme .....	pag.	9
Art. 12 – Coefficienti di riduzione .....	pag.	9
Art. 13 –Liquidazione dell’incentivo .....	pag.	10
Art. 14 – Applicazione .....	pag.	10
Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento .....	pag.	11
Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni .....	pag.	11

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che *“Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ...”*.

A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016 *”al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2% ....per le attività tecniche ...”*.

Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

**Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.**

Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell’ambito del GdL “Contratti pubblici” è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico (“GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016”), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione

o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015."

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Con l'entrata in vigore del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" cosiddetto "Sblocca cantieri" è stato modificato tra gli altri anche l'Art. 113, comma 2 :

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse **esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.";

Successivamente a seguito della conversione con modificazioni del Decreto-legge 32 del 18/04/2019 nella legge 14 Giugno 2019 n. 55, con ulteriori modificazioni, il c. 2 dell'art. 113 del Codice è stato modificato con la seguente definitiva stesura:

"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse **esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

Di fatto con questa ultima modifica **vencono eliminate** tra le attività “incentivabili” svolte dal personale interno quelle relative a **progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.**

Inoltre, alla luce della Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 310/2019/PAR del 18.07.2019 si ritiene opportuno modificare l’art. 10 chiarendo le condizione essenziali per il riconoscimento dell’incentivo delle funzioni Tecniche in caso di Lavori e in caso di servizi e forniture.

## **REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio (compreso quello assunto a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

### **Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) *attività di programmazione della spesa;*
- b) *valutazione preventiva della progettazione;*
- c) *responsabile unico del procedimento (RUP);*
- d) *direzione dei lavori (DL) ovvero direzione dell'esecuzione del contratto (DEC);*
- e) *collaudatore dei lavori o certificatore di corretta fornitura/esecuzione servizio*
- f) *collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo/contabile*

#### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del Settore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. La determinazione di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/su procedimenti assegnati;
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico al momento della costituzione del gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Articolo 5**

*(Centrali di committenza)*

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole acquisizioni del presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **Articolo 6**

### *(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

## **Articolo 7**

### *(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

## **Articolo 8**

### *(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della



capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, *IRAP* previsti dalla legge.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000	1,6%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00	1,5%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui venga nominato con apposita determinazione il Direttore dell'esecuzione del contratto.  
A tal fine, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.  
*Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi disciplinati dal paragrafo 10, punto 10.2. dalle Linee guida ANAC n. 3/2016,*
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

## **Articolo 9**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

## **Articolo 10**

*(Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo)*

1. *Possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti di lavori, servizi e forniture inclusi nei documenti di programmazione dell’Ente di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;*
2. Non possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti relativi ad adesioni alle convenzioni CONSIP, Sardegna CAT o adesione a qualsiasi altra centrale di committenza. Sono esclusi inoltre gli affidamenti diretti di servizi e forniture;
3. Trovano applicazione al presente regolamento a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, c. 15 del Codice;
4. In ogni caso, a termini dell’art. 113 c. 2, *i compensi incentivanti sono erogabili in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell’Esecuzione, nomina richiesta soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000,00 Euro ovvero interventi di particolare complessità (Linea Guida Anac n. 3 – part. 10.2).*
5. Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione. *Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo è inoltre la sussistenza di una procedura comparativa. Sono esclusi dall’erogazione dell’incentivo gli affidamenti diretti (ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016).*

## **Articolo 11**

*(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Responsabile del Settore competente dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità del ritardo in ragione del 5% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 20% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore di riferimento contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all’art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 9, comma 3, lett. b).

## **Articolo 12**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

## **Articolo 13**

*(Liquidazione dell'incentivo)*

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del Settore Competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura
3. La liquidazione avviene come segue:
  - Alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'Ente) per le fasi già svolte;  
*Overo*
  - Nell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione, etc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero alla verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - Tipo di attività da svolgere;
  - Percentuale realizzata;
  - Tempi previsti e tempi effettivi;
  - Tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Articolo 14**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Articolo 15**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla previgente disciplina normativa e al Regolamento incentivante del Comune di Elmas vigente nel momento della conclusione delle attività (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).

#### **Articolo 16**

*(Efficacia temporale)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. In linea con quanto suggerito dal parere del CGARS del 6 Marzo 2018, il presente regolamento inoltre trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

**(TABELLA 1):**

*Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori*

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione della spesa	Fase Verifica progetto	Controllo procedure di gara	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
	4,0%	25,0%	7,5%	12,5%	51,0%	100,0%
Responsabile del Procedimento	2,0%	9,0%	5,0%	10,0%	12,0%	38,0%
Verificatore della progettazione	-	12,0%	-	-		12,0%
Direzione dei Lavori*	-	-	-	-	25,0%	25,0%
Collaudatore/certificatore	-	-	-	-	3,0%	3,0%
Collaboratori tecnici**	1,0%	2,0%	1,0%	1,0%	7,0%	12,0%
Collaboratori Giuridico-Amministrativi**	1,0%	2,0%	1,0%	1,0%	3,0%	8,0%
Collaboratori Contabili**		-	0,5%	0,5%	1,0%	2,0%

*\*In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 22%; Direttore operativo 5%; Ispettore di cantiere 1%.*

*\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.*

**(TABELLA 2):**  
***Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni***

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazz. spesa	Fase Verifica	Controllo procedure di gara	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
	4%	19%	11%	13%	54%	100%
Responsabile del Procedimento	2,0%	15,0%	8,0%	8,0%	15,0%	48,0%
Direzione dell'esecuzione	-	-	-	-	25,0%	25,0%
Collaudatore/verificatore della conformità	-	-	-	-	7,0%	7,0%
Collaboratori tecnici**	1,0%	2,0%	1,0%	2,0%	3,0%	9,0%
Collaboratori Giuridico-Amministrativi**	1,0%	2,0%	1,0%	2,0%	3,0%	9,0%
Collaboratori Contabili**	-	-	0,5%	1,0%	0,5%	2,0%

\*\* *Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.*